



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEI BENEFICI SULLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE DI CUI AL DISCIPLINARE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 31 IN DATA 22.2.2010

**Approvato con deliberazione Consiliare n.73 in data 24 giugno 2010
Modificato con deliberazione Consiliare n. 13 in data 25 febbraio 2011**

CAPO 1 – Norme Generali

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attuazione delle agevolazioni e riduzioni tariffarie di cui all'art. 14 - commi 7 e 7 Bis – e all'art. 15 del disciplinare per l'applicazione della Tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22 febbraio 2010 di seguito riportati:

ART. 14 - Agevolazioni e riduzioni Tariffarie

...omissis...

7. Per le unità abitative occupate da persone sole, ultrasessantacinquenni, il cui reddito complessivo I.S.E.E. sia uguale o inferiore ad €. 7.500,00 si applica una riduzione del 50% della parte variabile della Tariffa.
7. bis. Per le imprese inserite nel novero delle utenze non domestiche è riconosciuta, a domanda, una esenzione dal pagamento della tariffa di cui al presente disciplinare, nel primo anno di inizio dell'attività.

ART. 15 - Condizioni di esenzione diretta della Tariffa, con sostituzione, nel pagamento ad A & T 2000, da parte del Comune

1. Il pagamento della Tariffa a A & T 2000 S.p.A., da parte del parte del Comune, in sostituzione dell'utenza, avviene nelle seguenti fattispecie:
 - a) per i locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune in via continuativa e beneficiari di contributo straordinario nella misura massima del 100%.
 - b) per le unità abitative occupate da nuclei familiari il cui reddito complessivo I.S.E.E. sia uguale o inferiore ad €. 7.500,00 nella misura massima del 100%.
 - c) per i locali e aree utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, a valenza socio-assistenziale nella misura del 50%.
 - d) per i locali e aree a disposizione delle istituzioni scolastiche pubbliche in riferimento a quanto previsto dall'art. 33/bis della L. 31/2008.
 - e) per i locali e aree occupati o detenuti da utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni sia parziale sia totali e da valutare singolarmente.

CAPO II

Agevolazioni di cui all'art. 14 – comma 7

ART. 2

Oggetto delle agevolazione

Per le unità abitative occupate da persone sole, ultrasessantacinquenni, il cui reddito complessivo I.S.E.E. sia uguale o inferiore a €. 7.500,00 si applica una riduzione del 50% della parte variabile della Tariffa.

ART. 3

Soggetti beneficiari

Per accedere al beneficio è necessario presentare istanza ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

- età: avere compiuto sessantacinque anni al 1° gennaio dell'anno di competenza
- essere in possesso di reddito I.S.E.E. inferiore e/o uguale a €. 7.500,00
- essere l'unico occupante dell'unità abitativa oggetto dell'imposizione

ART. 4

Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

- 1) Per accedere a tale beneficio è necessario presentare istanza scritta, in qualsiasi momento dell'anno, utilizzando il modello appositamente predisposto, ad A&T 2000 S.p.A. con allegato I.S.E.E. in corso di validità.
- 2) L'agevolazione opera per l'intero anno solare (1/1 - 31/12) in cui è stata presentata l'istanza ed è riferita alla tariffa dell'anno stesso, senza avere comunque effetto retroattivo per annualità precedenti.
La richiesta deve essere rinnovata annualmente.

CAPO III
Agevolazioni di cui all'art. 14 – comma 7 bis

ART. 5
Oggetto delle agevolazioni

Per le imprese inserite nel novero delle utenze non domestiche è riconosciuta, a domanda, una esenzione dal pagamento della tariffa di cui al presente disciplinare, nel primo anno di inizio dell'attività (per un anno dalla data di inizio dell'attività in Comune di Pesian di Prato).

ART. 6
Soggetti beneficiari

Per accedere al beneficio è necessario presentare istanza ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

- deve trattarsi di una nuova attività;
- non deve trattarsi di cambio di ragione sociale;
- non deve avere carattere stagionale e/o temporaneo.

ART. 7
Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

- 1) Per accedere a tale beneficio è necessario presentare domanda scritta, utilizzando il modello appositamente predisposto, ad A&T 2000 S.p.A. all'atto della comunicazione di occupazione dei locali. A&T 2000 S.p.A. provvederà ad inviare copia al Comune di Pesian di Prato per i controlli di competenza.
- 2) L'agevolazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ed è valida solo per il primo anno di attività (gg 365). La stessa potrà essere revocata, con conseguente recupero della Tariffa, qualora in sede di accertamento venga riscontrato il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'articolo precedente.

CAPO III
Agevolazioni di cui all'art 15

ART. 8
Oggetto delle agevolazioni

- 1) Il pagamento della Tariffa ad A & T 2000 S.p.A., da parte del parte del Comune, in sostituzione dell'utenza, avviene nelle seguenti fattispecie:
 - a) per i locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune in via continuativa e beneficiari di contributo straordinario nella misura massima del 100%.
 - b) per le unità abitative occupate da nuclei familiari il cui reddito complessivo I.S.E.E. sia uguale o inferiore ad €. 7.500,00 nella misura massima del 100%.
 - c) per i locali e aree utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, a valenza socio-assistenziale nella misura del 50%.
 - d) per i locali e aree a disposizione delle istituzioni scolastiche pubbliche in riferimento a quanto previsto dall'art.33/bis della L. 31/2008.
 - e) per i locali e aree occupati o detenuti da utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni sia parziale sia totali e da valutare singolarmente.

ART. 9
Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

- 1) le agevolazioni di cui alle lettere a) ed e) verranno applicate a seguito di segnalazione da parte dell'Ufficio Assistenza Sociale;
- 2) per beneficiare dell'agevolazione di cui alla lettera b) è necessario presentare istanza scritta, utilizzando il modello appositamente predisposto, ad A&T 2000 S.p.A. con allegato I.S.E.E. in corso di validità. Per nucleo familiare si intende quello composto da più persone residenti, così come risultante all'anagrafe del Comune. Per il nucleo composto da un solo residente si rinvia alle agevolazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
- 3) L'agevolazione opera per l'intero anno solare (1/1 - 31/12) in cui è stata presentata l'istanza ed è riferita alla tariffa dell'anno stesso, senza avere comunque effetto retroattivo per annualità precedenti.
La richiesta deve essere rinnovata annualmente.
- 4) la riduzione di cui alla lettera c) a favore delle ONLUS verrà applicata previa istanza da presentare ad A&T 2000 S.p.A. all'atto della denuncia di iscrizione o al riconoscimento di cui all'art. 10 del D. Lgs n. 460/1997, se successivo;
- 5) gli oneri di cui alla lettera d) sono posti a carico del Comune ope legis;
- 6) i benefici di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni che riguardino la stessa fattispecie tariffaria.

CAPO V
Norme finali e transitorie

ART.10
Norme finali e transitorie

- 1) I termini per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'art. 9 del presente regolamento vengono attuati in deroga a quanto previsto dall'art. 15 - comma 2 - del Disciplinare per l'applicazione della Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;
- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia.
